

TI_GERICHTE 90.2001.41 vom 8. Februar 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-02-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.2001.41

FR: TI_GERICHTE 90.2001.41 du 8 février 2002

IT: TI_GERICHTE 90.2001.41 del 8 febbraio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Secondo l'art. 64 cpv. 1 LALPT contro la zona di pianificazione stabilita dal comune è dato ricorso al TPT entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione. Poiché la pubblicazione è avvenuta dal 5.2 al 6.3.01, il ricorso, presentato brevi manu al tribunale il 26 giugno 2001, è largamente fuori termine. I ricorrenti non lo contestano ma ritengono nondimeno tempestivo il loro gravame. Essi pretendono di essere stati indotti a non ricorrere entro i termini dall'atteggiamento contrario alla buona fede (fairness) del municipio che prima dichiara di revocare la zona e poi si rimangia la parola data, "disattendendo pacchianamente quanto disposto nella risoluzione doc. F" (ris. municipale 7.03.01, n.d.r.). Preso atto che, in base al principio costituzionale della buona fede, "è senz'altro possibile che il soggetto frustrato nelle sue legittime aspettative possa postulare anche la restituzione in intero dei termini ricorsuali decaduti, se tale effetto preclusivo si è verificato unicamente e casualmente a motivo di precisi affidamenti dell'ente pubblico, successivamente disattesi dalla stessa autorità pubblica (per tutti Häfelin/Müller N 583 e seg.), il presente allegato è da considerare senz'altro tempestivo in quanto introdotto entro i termini di 15 giorni a far tempo dalla notifica della risoluzione municipale di cui al doc. J (ris.7.06.01, n.d.r.), ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 64 cpv. 1 LAPT rispettivamente art. 46 cpv. LPamm applicabile nel caso di esame in virtù del rinvio generico operato dall'art. 38 cpv. 6 LALPT". Questi argomenti trovano poi ampio sviluppo nella replica del 29.10.01 a confutazione delle controargomentazioni svolte dalla Divisione del territorio e dal comune nelle rispettive osservazioni in cui chiedono il rigetto del ricorso.

E. 2

A un attento esame critico la tesi dell'affidamento non può trovare adesione. Punto chiave è la dichiarazione del municipio contenuta nello scritto del 7.03.01. Il testo pare dire che nell'ambito della zona di pianificazione - e prima che sia conclusa la pianificazione cantonale - il municipio non adotterà alle domande di posa di antenne le "misure" comunali in via di elaborazione, misure che la zona di pianificazione è per l'appunto deputata a salvaguardare. In altre parole, il municipio non negherà la licenza se le domande non saranno in contrasto con la pianificazione comunale in atto. Ciò non ha però alcun senso, ai fini pratici, visto la dichiarazione completa del municipio che non esaminerà né deciderà domande inoltrate prima della conclusione della pianificazione cantonale. "E contrario" si deduce che il municipio applicherà invece le misure alle domande presentate dopo l'adozione della suddetta pianificazione. Nell'ambito, sempre, della zona di pianificazione, che dunque non viene tolta né del tutto né con riferimento alle sole antenne. Col risultato

che se una domanda non corrisponderà alla disciplina comunale in gestazione non verrà accolta. Che è proprio il motivo per cui gli operatori ora ricorrono. Come fanno i ricorrenti, di fronte a un testo di questo tenore, a dare per acquisito che il municipio abbia espunto dalla zona di pianificazione - o almeno si sia formalmente impegnato a farlo - le disposizioni concernenti le antenne di _____? E' vero che il municipio avrebbe ben potuto, per scrupolo di correttezza, avvertirli che il loro assunto non aveva fondamento. Ma il suo silenzio non poteva avere per effetto di trarli in inganno. Ponendo la necessaria attenzione essi non potevano ritenere che la zona di pianificazione fosse revocata e nemmeno che il municipio si fosse impegnato a provvedervi. Dopotutto, competente a revocarla era proprio il municipio che l'aveva istituita, dimodoché il solo modo per essere sicuri che la zona fosse revocata era di esigere che il municipio prendesse una formale risoluzione in proposito. Ciò che gli operatori avevano appunto preteso con gli scritti seguiti all'incontro del 21.02.01, in cui subordinavano il loro impegno a quello del municipio di estromettere le antenne dal contestato provvedimento. Risposta che in realtà non hanno, riconoscibilmente, avuto. Rinunciare a ricorrere basandosi sulla comunicazione del 7.03.01 non è compatibile con la diligenza esigibile in simili circostanze. L'affidamento nelle sibilline dichiarazioni municipali non può valere impedimento a ricorrere e giustificare il mancato rispetto del termine (negligenti non fit iniuria). Di converso la notifica, il 13.06.01, della risoluzione 7.06.01 con cui il municipio ha espressamente rifiutato di revocare la zona di pianificazione non può valere quale cessazione di questo asserito impedimento e ripristinare l'interesse al ricorso e i termini per provvedervi. Quasi che la dichiarazione dell'11 giugno costituisse revoca della revoca, impugnabile con autonomo ricorso, coi relativi termini che in siffatta ipotesi sarebbero rispettati.

E. 3

Precisiamo in via abbondanziale che la tempestività del ricorso va negata anche se la tesi dell'affidamento meritasse accoglimento. I ricorrenti affermano di essersi astenuti dal ricorrere per aver fatto affidamento nelle dichiarazioni del municipio. Quando il municipio ha risolto di non revocare la zona contestata, l'affidamento si è rivelato fallace e, cessato con ciò il motivo per non ricorrere, il termine ricorsuale ha preso a decorrere. Poiché, dunque, la risoluzione che pone fine all'affidamento è stata intimata il 13.06, il termine di 15 giorni di cui all'art. 46 LALPT è stato ripristinato a decorrere dal 14 giugno 2001 e pertanto il ricorso depositato il 26.6.01 è tempestivo. L'assunto è destituito di giuridico fondamento. Il caso di specie non può apparentarsi con l'ipotesi dell'art. 46 cpv. 1 LPAm, in cui, in assenza di intimazione, il termine ricorsuale di 15 giorni decorre dalla conoscenza della decisione impugnata. Conosciuta, scaduto il termine legale, non è, nel presente caso, la decisione impugnata, ma l'infondatezza dei motivi che hanno indotto fin lì a non impugnarla. In concreto, e sempre nel quadro della tesi dell'affidamento sostenuta (a torto) dai ricorrenti, è semmai ipotizzabile la restituzione in intero contro il lasso dei termini prevista dall'art. 12 LPAm, col rimando, circa i motivi e il termine, al CPC (art. 137 e 139 CPC). Presupposto alla restituzione, secondo l'art. 137 CPC, è che l'istante o il suo patrocinatore dimostri di essere stato impedito dall'agire in tempo utile da motivi gravi, reali e oggettivi, senza sua colpa o negligenza. Quanto al termine per chiedere la restituzione in intero contro il lasso dei termini è fissato dall'art. 139 CPC in 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento. Questa regolamentazione, giova rilevare, non è incompatibile con la tutela della buona fede, ora direttamente consacrata dall'art. 9 Cost., e peraltro neppure con il divieto di formalismo eccessivo sancito dall'art. 29 cpv. 1 Cost. Il legislatore ha tenuto conto di questi principi (allora riconducibili all'art. 4 vCost) introducendo la

restituzione in intero quale correttivo ad una troppo rigida applicazione delle norme formali, ma nel contempo ha temperato questa esigenza con quella di un ordinato svolgimento del processo e della necessaria sicurezza del diritto. Con ciò la buona fede è adeguatamente tutelata. Non v'è spazio per l'automatica rinascita, cessato l'impedimento, di un termine trascorso infruttuoso. Ora, i ricorrenti non hanno rispettato il termine di 10 giorni dell'art. 139 CPC, ma, nell'erroneo assunto che il termine di ricorso di 15 giorni fosse ripristinato *eo iure*, hanno consegnato brevi manu il loro ricorso al tribunale il 26.06.01. A quel punto sono trascorsi 11 giorni dalla notifica, il 13.06.01, dello scritto 11.06.01, il cui contenuto essi sostengono aver loro rivelato la fallacia dell'affidamento riposto nel comportamento sleale della controparte. Il ricorso è dunque tardivo; anche se la tesi dell'affidamento dovesse reggere, il che, per i motivi sopra esposti, non è postulabile.

E. 4

Destituita di ogni giuridica consistenza è infine la pretesa che al ricorso si applichi il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 138 CPC per l'omessa produzione di mezzi di azione e/o di difesa. “ Nel caso in esame non vi può essere dubbio che l'atto processuale promosso da parte delle ricorrenti è un mezzo di azione a' sensi dell'art. 139 CPC (ricorso contro la zona di pianificazione) .” Affermazione, questa, chiaramente pretestuosa. L'art. 138 CPC prevede la restituzione in intero non contro il lasso dei termini, come è il caso dell'art. 139 CPC, ma “per produrre nuovi mezzi di azione o di difesa che appaiono influenti per l'esito del processo, se è dimostrato che l'omissione di tali mezzi non è imputabile a negligenza dell'istante”. Si tratta, come rivela la marginale e risulta dal testo stesso, di omessa indicazione di fatti o produzione di prove nel quadro di un ricorso e non della ritardata promozione dello stesso. In questa ipotesi, retta dall'art. 137 e non dall'art. 138 CPC, il ricorso dev'essere introdotto nei 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento. Precisazione, questa, fatta, s'intende, a titolo abbondanziale, posto che in concreto, per i motivi sopra svolti, neppure i presupposti dell'art. 137 sono adempiuti.

E. 5

Considerato che l'intempestività del ricorso risulta con inequivocabile evidenza dagli atti, non si dà luogo, perché superfluo ai fini del giudizio, all'assunzione delle prove e agli ulteriori atti processuali chiesti dai ricorrenti.

E. 6

Le tasse di giustizia seguono la soccombenza. Al comune, non rappresentato da patrocinatore, non sono assegnate ripetibili. Per questi motivi, visto le norme di legge applicabili alla fattispecie dichiarata e pronunciata:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.